



Arma dei Carabinieri



Keren Kayemeth LeIsrael Italia Onlus

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

LA FONDAZIONE KEREN KAYEMETH LEISRAEL ITALIA ONLUS

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri, e la FONDAZIONE KEREN KAYEMETH LEISRAEL ITALIA ONLUS, di seguito denominata "KKL", nella persona del Presidente, Dott. Sergio Castelbognesi,

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*";

VISTI i peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente attribuiti all'ARMA DEI CARABINIERI, in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTI i compiti e le finalità di KKL, così come definiti nello Statuto, quale Fondazione attiva dal 2010, - emanazione del Keren Kayemeth LeIsrael di Gerusalemme, fondato nel 1901 - dotata di una ramificata articolazione territoriale in Italia, impegnata nella tutela delle risorse naturali e forestali, nelle tecniche di sviluppo dell'agricoltura in ecosistemi particolarmente proibitivi e nella gestione di aree naturali protette, complessi naturalistici e foreste;

CONSIDERATO che la conservazione e la difesa dell'ambiente richiedono sinergie tra Istituzioni e Associazioni per affrontare le complesse problematiche riguardanti i reati ambientali e la salvaguardia del territorio,

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e il KEREN KAYEMETH LEISRAEL ITALIA ONLUS, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.

Le aree prevalenti di collaborazione sono individuate nelle seguenti:

- sviluppo di attività di collaborazione in tema di tutela del patrimonio naturale, con specifico riferimento alla tutela di *habitat* e specie degli ambienti mediterranei, salvaguardia del paesaggio nelle aree naturali protette, gestione e sviluppo sostenibile delle foreste e delle aree di interesse naturalistico;
- realizzazione di progetti, studi, ricerche e analisi sui temi della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché della gestione delle risorse forestali;
- promozione di iniziative di sensibilizzazione, formazione e comunicazione, anche mediante l'organizzazione di eventi divulgativi, per la conoscenza delle tematiche legate ai valori della legalità e del rispetto dell'ambiente;
- reciproche attività formative a favore del personale.

In presenza di ulteriori convergenti interessi istituzionali nel settore ambientale e forestale, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'ARMA interesserà, per le conseguenti attività, i Comandi territoriali e le proprie articolazioni specializzate, con particolare riferimento al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri;
- KKL perseguirà gli obiettivi dell'intesa attraverso gli Organi centrali designati dallo Statuto e la rete delle delegazioni sul territorio.

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Dall'esecuzione del presente Protocollo e dalle discendenti attività non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Entrambe le parti sosterranno, ciascuno per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica. Gli eventuali accordi attuativi discendenti dovranno rispettare gli stessi principi e potranno essere regolati anche attraverso il ricorso all'istituto giuridico della permuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3

Referenti

Il presente Protocollo d'Intesa individua, quali referenti dell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa:

- per l'ARMA, il Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri;
- per KKL, il Direttore Generale di KEREN KAYEMETH LEISRAEL ITALIA ONLUS.

Art. 4

Proprietà e uso dei marchi

L'ARMA e KKL si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

L'ARMA e KKL:

- si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra;
- si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso i propri canali di comunicazione.

Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

Art. 5

Riservatezza e sicurezza delle informazioni

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Le Parti si impegnano a rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 6

Durata, integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.


Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo, dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma, li 7 febbraio 2020

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Giovanni Nistri)



IL PRESIDENTE DI KEREN KAYEMETH LEISRAEL

ITALIA ONLUS

(Dott. Sergio Castelbolognesi)

